

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2011-96 del 22/12/2011
Oggetto	Direzione Amministrativa. Approvazione del Regolamento per i lavori in economia e del Regolamento per l'affidamento degli incarichi tecnici.
Proposta	n. PDEL-2011-93 del 16/12/2011
Struttura proponente	Direzione Amministrativa
Dirigente proponente	Razzaboni Massimiliana
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio

Questo giorno 22 (ventidue) dicembre 2011 (duemilaundici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Amministrativa. Approvazione del Regolamento per i lavori in economia e del Regolamento per l'affidamento degli incarichi tecnici.**

**RICHIAMATO:**

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

**CONSIDERATO:**

- che si rende necessario adeguare il Regolamento dei lavori in economia approvato con D.D.G. n. 575 del 20.11.2000 alla luce delle soprarichiamate disposizioni di legge in materia di lavori, forniture e servizi pubblici;
- che si ritiene opportuno disciplinare l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria previsti dal D.Lgs.163/2006, con particolare riferimento agli incarichi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

**RILEVATO:**

- che l'art. 125 comma 6 del D.Lgs.163/2006 prevede le categorie generali dei lavori eseguibili in economia riservando alle singole amministrazioni l'individuazione delle specifiche tipologie di interventi da assoggettare a specifica disciplina regolamentare;
- che l'art. 267 del D.P.R. 207/2010 prevede delle procedure semplificate per gli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria disponendo uno specifico rinvio alla disciplina regolamentare da parte di ciascuna stazione appaltante;

**RITENUTO:**

- di regolamentare, nel rispetto dei principi enunciati dal Codice degli appalti e dal relativo Regolamento di attuazione, procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere e servizi di importo non elevato quando ragioni di economicità, efficacia e tempestività rendano sproporzionato o comunque inadeguato il ricorso ad altre procedure;

**VISTO:**

- il testo del Regolamento dei lavori in economia, destinato ad individuare le tipologie di lavori che possono essere affidati in economia, nonché le relative modalità di affidamento, allegato al presente atto sub A) quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;
- il testo del Regolamento per l'affidamento degli incarichi tecnici, volto a disciplinare le

modalità di affidamento ripartite in applicazione del principio di proporzionalità della forma, allegato al presente atto sub B) quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Tecnico Ing. Vito Belladonna;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 32/1993, è l'Ing. Claudio Candeli, Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, il Regolamento dei lavori in economia e il Regolamento per l'affidamento degli incarichi tecnici, allegati rispettivamente sub A) e sub B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

**REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA**

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti.
- Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento.
- Art. 3 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia.
- Art. 4 - Modalità di esecuzione dei lavori.
- Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento
- Art. 6 - Modalità generale sulla procedura esperibile.
- Art. 7 - Lavori per cottimo
- Art. 8 - Requisiti di partecipazione.
- Art. 9 - Lavori d'urgenza.
- Art. 10 - Lavori di somma urgenza.
- Art. 11 - Perizia suppletiva per maggiori spese.
- Art. 12 - Sicurezza.
- Art. 13 - Pubblicità e ulteriori adempimenti.
- Art. 14 - Stipulazione del contratto.
- Art. 15 - Tenuta della contabilità e collaudazione.

**ART. 1**  
**(Ambito di applicazione e fonti).**

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia che si riferiscono, alle tipologie dei lavori specificati nei successivi articoli.

Le regole di affidamento e di esecuzione si conformano ai principi stabiliti dal D.Lgs.163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito per brevità denominato "Codice Appalti) all'art. 125 ed alle disposizioni contenute nel D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 Regolamento di esecuzione e di attuazione del citato Codice.

L'affidamento in economia è consentito nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché della libera concorrenza, parità di trattamento, e non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari anche sopravvenute; il presente regolamento si intende automaticamente modificato dalle disposizioni legislative entrate in vigore dopo l'approvazione del medesimo.

**ART. 2**  
**(Limiti di importo e divieto di frazionamento)**

Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite, in via generale, fino al limite di importo consentito dalla legislazione statale (ora di 200.000,00 EURO). Gli importi monetari di volta in volta determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già individuati dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche per ciascuna Sezione provinciale o Struttura tematica, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

**ART. 3**  
**(Tipologia dei lavori eseguibili in economia)**

I lavori indicati nell'allegato n.1 costituiscono l'elenco indicativo dei lavori eseguibili in economia

Sono eseguibili in economia anche quei lavori che, seppur non espressamente indicati nell'allegato 1, sono riconducibili alle seguenti categorie:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dalla legislazione vigente;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

#### **ART. 4** **(Modalità di esecuzione dei lavori)**

I lavori in economia sono eseguiti per cottimi fiduciari.

#### **ART. 5** **(Responsabile Unico del Procedimento)**

Il Responsabile del procedimento deve essere un tecnico, dipendente di ruolo e deve essere in possesso del titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.

Per ogni singolo intervento relativo all'esecuzione di lavori in economia il Responsabile Unico del Procedimento coincide con il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, salvo diversa indicazione di quest'ultimo.

La nomina del responsabile unico del procedimento, quando non coincide con il il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, deve essere formalizzata con apposita determinazione.

#### **ART. 6** **(Modalità generali sulle procedure esperibili)**

Qualora si presenti la necessità di ricorrere alle procedure semplificate previste dal presente regolamento, il dirigente competente, ai sensi del regolamento Arpa sul decentramento amministrativo, provvede con propria determinazione a:

- individuare il responsabile del procedimento, il D.L. e il coordinatore della sicurezza;
- individuare l'oggetto del contratto, l'importo di spesa e le condizioni contrattuali;
- approvare i documenti progettuali con approfondimenti tecnici ed amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria di intervento da realizzare;
- stabilire le modalità di affidamento.

#### **ART. 7** **(Lavori per cottimo)**

Il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento – con procedura negoziata – nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie dei lavori individuati al precedente art. 3 ed entro i limiti finanziari stabiliti.

L'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario per importi inferiori ai 40.000 Euro di norma viene disposto previa richiesta di almeno tre preventivi che possono pervenire anche tramite fax o e-mail.

Il Responsabile del Procedimento, nonché Dirigente competente può comunque, con propria Determinazione Dirigenziale, procedere mediante affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 40.000 EURO motivando la scelta effettuata.

In ogni caso il dirigente competente, per gli affidamenti di cui sopra, può assumere una unica determinazione a conclusione della procedura, avente i contenuti indicati nell'articolo 6.

Qualora l'importo di lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia pari o superiore ai 40.000,00 EURO, si attiva una procedura negoziata fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.

La procedura negoziata per l'affidamento dei lavori a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di Legge i richiesti requisiti di ordine generale tecnico organizzativo e economico-finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Le modalità di affidamento verranno definite nella richiesta d'offerta.

L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) l'obbligo del rispetto da parte del cottimista delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza;
- e) il termine di ultimazione dei lavori;
- f) le modalità di pagamento;
- g) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

L'affidatario del cottimo di valore superiore ad Euro 40.000, dovrà presentare una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.

## **ART. 8 (Requisiti di partecipazione)**

Possono partecipare alle procedure di affidamento gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Tale possesso viene attestato dalle imprese in fase di selezione mediante dichiarazioni sostitutive secondo la normativa vigente, e verificato dall'amministrazione nei confronti dell'operatore economico prescelto dopo l'aggiudicazione.

L'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati o la mancata prova del possesso dei requisiti comporta l'annullamento degli atti eventualmente già adottati in favore di chi abbia reso le dichiarazioni e la possibilità di procedere nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria.

#### **ART. 9 (Lavori d'urgenza)**

In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

#### **ART. 10 (Lavori di somma urgenza)**

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 9, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite 200.000,00 EURO o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'amministrazione che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori con determinazione dirigenziale o delibera.

#### **ART. 11 (Perizia suppletiva per maggiori spese)**

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma prevista si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa nei limiti e alle condizioni di cui all'art.132 del D.Lgs.163/2006.

In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare i limiti economici riferiti alle modalità di affidamento.

## **ART. 12** **(Sicurezza)**

Ai contratti di cottimo va allegato, secondo quanto disposto dal D.lgs.163/2006 e dal D.Lgs. 81/2008 nei testi in vigore, in base alla particolarità del lavoro:

- a) il piano di sicurezza e coordinamento, ovvero
- b) il piano di sicurezza sostitutivo, ovvero
- c) il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.

Ciascun cottimo deve comunque prevedere espressa indicazione degli specifici costi della sicurezza.

## **ART. 13** **(Pubblicità e ulteriori adempimenti)**

Gli esiti degli affidamenti effettuati, di valore pari o superiore a 40.000 euro, sono soggetti ad avviso di post-informazione sul sito web dell'Agenzia.

Si applicano agli affidamenti in economia:

- gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- gli obblighi di contribuzione all'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, nella misura annualmente stabilita con deliberazione dell'Autorità medesima;
- gli obblighi di trasmissione dei dati dei contratti di lavori pubblici di importo compreso tra i 40.000 e i 150.000 euro al Sistema Informativo per la Trasparenza degli Appalti Regionali (SITAR) dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici, con le modalità stabilite periodicamente dall'Osservatorio medesimo.

Per i contratti di importo superiore a 150.000 euro, il Responsabile del procedimento comunica al SITAR i dati relativi alla fase di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione medesima.

Per i medesimi contratti di importo superiore a 150.000 euro, il Responsabile del procedimento comunica altresì al SITAR entro 60 giorni dalla data di compimento di ciascun evento, i dati relativi alle seguenti fasi:

- fase iniziale di esecuzione del contratto
- fase di conclusione del contratto
- fase di collaudo

## **ART. 14** **(Stipulazione del contratto)**

I contratti per l'esecuzione di lavori in economia sono stipulati dal dirigente competente di cui al precedente art. 6.

Salvo che la legge disponga la stipulazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, di norma i contratti di cottimo fiduciario sono stipulati in forma scritta mediante

scrittura privata. Si considera scrittura privata anche lo scambio di corrispondenza o di documenti informatici.

#### **ART. 15**

##### **(Tenuta della contabilità e collaudazione)**

Per i lavori eseguiti a norma del presente regolamento è prevista la tenuta della contabilità e la collaudazione secondo le regole generali del Codice Appalti a quelle specifiche del vigente Regolamento di attuazione che disciplinano la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori in economia.

## ALLEGATO 1

### Lavori eseguibili in economia

Si considerano lavori eseguibili in economia le seguenti tipologie:

1. interventi di manutenzione da eseguirsi sugli immobili in proprietà o uso ad Arpa inclusi
  - la realizzazione e/o manutenzione di pavimentazioni in qualsiasi materiale, lastre galleggianti, grigliati di ferro, compreso i rispettivi sottofondi ed opere annesse
  - l'eliminazione delle barriere architettoniche
  - la realizzazione e/o manutenzione di coperture ed impermeabilizzazioni di tetti e pareti controterra
  - la realizzazione e/o manutenzione di opere edili (incluse piccole modifiche interne agli edifici) ed affini nei fabbricati e loro pertinenze in proprietà o uso ad Arpa
  - la riparazione e sostituzione di infissi esterni ed interni di qualsiasi materiale ed opere accessorie, compreso portoni, vetrate, cancelli, serrande, basculanti, automatismi di impianti idraulici, serbatoi di accumulo acqua ed autoclavi
  - il ripristino di locali e uffici a causa di allagamenti accidentali o cedimenti strutturali e crolli
  - il ripristino della pubblica incolumità con l'eliminazione del pericolo
  - la realizzazione di opere di arredo urbano e l'installazione di pennoni portabandiera e insegne
2. interventi per il miglioramento e/o adeguamento e/o sicurezza dei luoghi di lavoro
3. interventi di manutenzione sugli impianti inclusi
  - la realizzazione e/o manutenzione, nonché loro adeguamento alle normative vigenti, di impianti tecnologici di qualsiasi natura ed opere accessorie degli edifici in proprietà o uso ad Arpa
  - la realizzazione e/o manutenzione, nonché loro adeguamento alle normative vigenti, di impianti idrico-sanitari e di irrigazione
  - la trasformazione delle centrali termiche con l'adozione di sistemi a minor impatto ambientale
  - la realizzazione e/o manutenzione reti fognarie bianche o nere e fosse biologiche
  - la realizzazione e/o manutenzione, nonché l'adeguamento alle normative vigenti, dei quadri di distribuzione linee elettriche MT-BT-FM e messa a terra, gruppi elettrogeni e UPS (gruppi statici di continuità)
  - la realizzazione e/o manutenzione di impianti TV, videoproiezione, allarme, antintrusione, controllo degli accessi e antincendio
  - il ripristino di servizi igienici e relativa funzionalità compreso le modifiche per i portatori di handicap
  - l'adeguamento alle normative di ascensori e montacarichi, nonché lavori di manutenzione o di mantenimento, compreso le verifiche periodiche per l'esercizio
  - gli interventi necessari causa nuove utenze (luce-gas-acqua-telefono-trasmissione dati-conessioni telematiche);
  - la realizzazione, modifica e/o manutenzione di impiantistica specifica a servizio dei laboratori inclusi gli impianti di aspirazione (cappe) e gli impianti per il funzionamento della strumentazione (impiantistica a banco)
  - la realizzazione e/o manutenzione di sistemi di monitoraggio e telegestione di impianti
4. interventi di esplorazione e/o sondaggio e/o rilievo necessari per la redazione dei progetti e/o delle perizie di variante

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI TECNICI**

- Art. 1 – Definizione di incarico e finalità del Regolamento
- Art. 2 – Presupposti per il ricorso ad incarichi esterni
- Art. 3 – Competenza
- Art. 4 – Attività e soggetti interessati
- Art. 5 – Limiti di importo e relative procedure
- Art. 6 – Espletamento della gara ufficiosa
- Art. 7 – Appalti di servizi tecnici sopra soglia comunitaria
- Art. 8 – Affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici
- Art. 9 – Gli incarichi per collaudi specialistici e per la verifica dei progetti
- Art. 10 – Gli incarichi di consulenza tecnico-progettuale
- Art. 11 – Affidamenti in economia
- Art. 12 – Accesso agli atti di gara
- Art. 13 – Ulteriori disposizioni

## **Art. 1**

### **Definizione di incarico e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria indicati nella categoria 12 dell'allegato IIA D.Lgs.163/2006. nel rispetto di quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.163/2006 s.mi.) e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R.207/2010).
2. Si ha contratto di incarico professionale quando un soggetto singolo o associato professionalmente o in altra forma giuridicamente ammessa, assume l'obbligo di compiere una prestazione con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente a fronte di un corrispettivo con assunzione di responsabilità professionale personale.
3. Anche nel caso in cui l'incarico venga assunto da una società, o da Raggruppamento temporaneo comprendente una o più società, deve essere reso noto il nominativo delle persone fisiche che svolgeranno materialmente ed effettivamente la prestazione, iscritti all'Albo del proprio Ordine o Collegio, nei casi in cui ciò è stabilito dalla Legge, i quali provvederanno all'apposizione della firma e del timbro per la produzione di atti ascrivibili responsabilmente all'incaricato.
4. Tutti gli incarichi del presente regolamento devono essere stipulati in forma scritta mediante stipulazione di apposito atto in forma pubblico-amministrativa, nel caso di esperimento di procedure aperte o ristrette, ovvero mediante scrittura privata negli altri casi, sulla base di uno schema di disciplinare di incarico da approvare con la determinazione a contrattare assunta ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 163/2006.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari anche sopravvenute; il presente regolamento si intende automaticamente modificato dalle disposizioni legislative entrate in vigore dopo l'approvazione del presente regolamento.

## **Art. 2**

### **Presupposti per il ricorso ad incarichi esterni**

1. Arpa Emilia-Romagna può ricorrere all'affidamento di incarichi esterni per obiettivi determinati e con rapporti a prestazione e a termine o perché non in possesso della professionalità specifica richiesta, o perché la propria struttura è totalmente assorbita dall'attività che le compete o è insufficiente organicamente per rispondere agli obiettivi qualitativi o quantitativi programmati o perché non ritenga opportuno istituire stabilmente, per una determinata professionalità, alcun posto in organico, trattandosi di prestazioni che per la loro intrinseca peculiarità e/o per la loro eccezionalità non si prestano ad essere svolte permanentemente dall'Agenzia.
2. Tutti gli affidamenti di incarichi esterni devono essere adeguatamente motivati. La motivazione deve risultare in apposita determinazione dirigenziale e riguardare:
  - per quanto concerne gli incarichi tecnici connessi alla realizzazione di opere

pubbliche, uno o più dei seguenti casi:

- a) carenza di organico
  - b) difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori
  - c) difficoltà di svolgere le funzioni di istituto
  - d) lavori di speciale complessità
  - e) lavori di rilevanza architettonica o ambientale
  - f) lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrali
- per quanto concerne gli altri incarichi professionali:
- a) carenza in organico di figure con la specializzazione necessaria per il conseguimento del risultato da raggiungere
  - b) carenza in organico di figure in numero adeguato per l'attuazione delle attività programmate.

### **Art. 3 Competenza**

1. Compete al Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici il conferimento di consulenze professionali e di altre collaborazioni esterne attinenti alle attività oggetto del presente regolamento.
2. Nel caso di appalti misti, la procedura di affidamento degli incarichi tecnici verrà effettuata dal Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, mentre l'adozione di ogni atto connesso resta in capo al Dirigente che ha la competenza sul procedimento dell'appalto.

### **Art. 4 Attività e soggetti interessati**

1. Le norme del presente Regolamento fanno riferimento alle attività concernenti i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata e gli altri servizi tecnici quali:
  - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
  - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
  - Direzione dei Lavori
  - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
  - Collaudononché tutte le attività tecnico-amministrative o di consulenza connesse alla progettazione e direzione lavori.
2. Le tipologie di soggetti incaricabili sono quelle indicate espressamente dall'art.90 del DLgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti prescritti dagli artt.254, 255, 256 del D.P.R. 207/2010.
3. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle

rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

4. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti di lavori pubblici, agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
5. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

## **Art. 5**

### **Limiti di importo e relative procedure**

1. Gli incarichi per la progettazione, la direzione lavori, la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudo, o per altre prestazioni tecniche connesse, si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità delle forme, nelle seguenti fasce di importo:
  - fascia 1 = fino a 5.000,00 Euro,
  - fascia 2 = oltre 5.000,00 Euro e inferiore ad Euro 40.000,00;
  - fascia 3 = oltre 40.000 Euro e inferiore ad Euro 100.000,00
  - fascia 4 = pari o superiore ad Euro 100.000,00 e fino alla soglia comunitaria
  - fascia 5 = pari o superiore alla soglia comunitaria
2. Per la fascia 1 l'incarico può essere affidato, nel rispetto del criterio rotativo, direttamente al professionista da parte del Responsabile del Procedimento (con preferenza per giovani professionisti e di specializzazione) previa valutazione della capacità tecnica. Il professionista non può di regola essere affidatario di altro incarico della medesima fascia nello stesso esercizio finanziario;
3. L'affidamento degli incarichi relativi alla fascia 2, se non sussistono ragioni di celerità o ragioni tecniche appositamente motivate tali da consentire l'affidamento diretto, è preceduto da un confronto concorrenziale mediante la consultazione di almeno 3 professionisti;

4. La fascia 3, prevede di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art.57 co.6 invitando almeno 5 professionisti, nel rispetto dei principi generali di "non discriminazione", "parità di trattamento", "proporzionalità" e "trasparenza". A tal fine si procederà disponendo la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia dell'avviso concernente gli estremi dell'incarico da affidare, ricevute le candidature verrà disposto il sorteggio per selezionare i professionisti a cui rivolgere l'invito alla procedura negoziata;
5. I servizi da affidare, rientranti nella fascia 4, sono assoggettati alla disciplina dell'art.91 del Codice dei contratti pubblici e dall'art.261 del Regolamento d'attuazione relativamente ai termini, bandi e avvisi di gara, pubblicità.
6. Per la fascia 5, affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria si ricorre alle procedure ad evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I del Dlgs. 163/2006 e dalla parte III titolo I e II del D.P.R. 207/2010;
7. L'affidamento dell'incarico di progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico deve avvenire, salvo diversa valutazione da parte della Stazione Appaltante, mediante concorso di progettazione o concorso di idee;
8. In tutti i casi di affidamento, a prescindere dalla metodologia di selezione, dovrà essere acquisita, preliminarmente al perfezionamento del contratto di incarico e comunque prima della liquidazione del corrispettivo, la documentazione comprovante la posizione di regolarità contributiva del soggetto affidatario, prodotta dall'incaricato medesimo. Nelle fattispecie di affidamento diretto potrà essere acquisita la dichiarazione di regolarità contributiva resa dall'incaricato, soggetta ad eventuale accertamento di veridicità da parte del Dirigente responsabile dell'affidamento.

## **Art. 6**

### **Espletamento della gara ufficiosa**

1. La gara ufficiosa per l'affidamento degli incarichi compresi nella fascia 2 di cui all'art. 6 ha luogo mediante invito ad almeno tre professionisti ritenuti idonei dal Responsabile del Procedimento.
2. L'affidamento degli incarichi compresi nella fascia 3 è preceduta da pubblicazione di apposito avviso, per 15 giorni, sul sito Internet dell'Agenzia, contenente i seguenti elementi:

Oggetto dell'incarico - Requisiti richiesti - Importo presunto dell'opera e/o dell'incarico - Tempi di esecuzione e altre indicazioni relative alla prestazione - Termine per la presentazione della candidatura; tale termine può avere carattere perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione anche candidature pervenute successivamente.

Pervenute tutte le candidature, Arpa può limitare l'invito a favore di cinque o più professionisti mediante il sorteggio.

3. La pubblicazione dell'avviso è preceduta da determinazione dirigenziale a contrattare contenente: l'oggetto e le caratteristiche principali dell'incarico, l'approvazione dello schema di disciplinare d'incarico, l'approvazione della relativa spesa.
4. Il Dirigente, per ragioni di snellezza operativa o di urgenza, può adottare un unico provvedimento finale.
5. L'affidamento dell'incarico potrà avvenire:
  - a) mediante valutazione effettuata solo sulla base dell'esperienza specifica posseduta, risultante da *curriculum* specifico, con la fissazione nell'avviso del numero massimo di interventi affini, ritenuti significativi dal concorrente per l'incarico da espletare, eventualmente corredati da documentazione descrittiva, grafica, fotografica;
  - b) al prezzo più basso;
  - c) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di una serie di altri elementi oltre al *curriculum* specifico, fra cui, l'elemento "prezzo", e/o "il tempo di esecuzione dell'incarico" e/o "la relazione tecnico-metodologica" sulle modalità di espletamento dell'incarico in caso di aggiudicazione e/o altri elementi indicati nell'avviso.
6. La scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sul sito internet dell'Agenzia.
7. In caso di assenza di candidature in risposta all'avviso pubblico, il Dirigente competente può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo disponibile, da incaricare in via diretta, nel rispetto dei principi di rotazione e di specializzazione.

#### **Art. 7**

##### **Appalti di servizi tecnici sopra soglia comunitaria**

1. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, all'urbanistica e alla paesaggistica, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria avviene attraverso procedura aperta o procedura ristretta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avviene sulla base degli elementi di valutazione con relativi pesi, stabiliti nel bando dal Dirigente responsabile della relativa procedura concorsuale.
3. La disciplina di dettaglio per l'affidamento di detti servizi è prevista nella Parte III, Titolo II del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

#### **Art. 8**

##### **Affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici**

1. Il collaudo relativo ad un contratto pubblico di lavori è affidato in via prioritaria al personale interno dell'Agenzia, in possesso dei requisiti definiti dall'art.216 del D.P.R. 207/2010.

2. Arpa in caso di carenza del proprio organico può affidare l'incarico di collaudo a dipendenti di altre amministrazioni sempre in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa oppure affidare l'incarico a soggetti esterni con le medesime modalità stabilite dall'art.6 per gli importi corrispondenti.
3. Non possono comunque essere affidati incarichi di collaudo a coloro che hanno svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare.

### **Art. 9**

#### **Gli incarichi per collaudi specialistici e per la verifica dei progetti**

1. Gli incarichi per i collaudi specialistici, statici e tecnico-funzionali sono assegnati dal Dirigente competente con le medesime modalità stabilite dall'art.5 per gli importi corrispondenti.
2. Gli incarichi di verifica e validazione dei progetti sono affidati con le stesse modalità stabilite nell'articolo 5 ovvero nell'articolo 7.

### **Art. 10**

#### **Gli incarichi di consulenza tecnico-progettuale<sup>1</sup>**

1. Sono qualificabili come "incarichi di consulenza" le attività di supporto alla progettazione che:
  - a) si risolvono in uno studio o in un'indagine di carattere preliminare relativa a questioni di carattere generale, oppure
  - b) assicurano un apporto di alta specializzazione, per consigliare il progettista nell'impostazione preliminare o durante lo sviluppo del progetto, oppure il direttore dei lavori durante l'esecuzione dell'opera, relativamente ad uno o più aspetti settoriali,<sup>2</sup>e che, come tali, si caratterizzano per la loro distinzione rispetto agli incarichi di progettazione o di direzione lavori, in quanto non comportanti l'effettiva redazione di elaborati che costituiscano elementi tipici delle varie fasi progettuali, o l'espletamento di attività riconducibili ai compiti espressamente demandati alla competenza del direttore dei lavori.
2. L'incarico di consulenza deve prevedere la precisa pianificazione del risultato da raggiungere e della prestazione professionale da fornire.
3. Per l'attribuzione di tali incarichi di consulenza sono applicabili le ordinarie procedure di selezione descritte in precedenza, trattandosi, comunque, di servizi di natura tecnica attinenti all'architettura o all'ingegneria.

---

<sup>1</sup> Gli incarichi di consulenza sono equiparabili agli incarichi di progettazione quando sono riferiti ad uno specifico lavoro/opera ancorchè questa non sia ancora stata progettata; essi pertanto vanno considerati come incarichi di progettazione parziale. Se, invece, l'attività di consulenza è generica e non è riferibile ad alcun specifico lavoro/opera, l'incarico di consulenza è disciplinato dall'articolo 7 D.Lgs.165/2001.

<sup>2</sup> In via esemplificativa: consulenza elettromagnetica – acustica – scenografica – illuminotecnica – botanica - ecc...

**Art. 11**  
**Affidamenti in economia**

1. Sono affidate in economia le seguenti tipologie di prestazioni:
  - rilievi planoaltimetrici, aerofotogrammetrici, topografici e immagini da satellite;
  - indagini geognostiche, geologiche, strutturali, batimetriche;
  - studi idraulici, idrologici;
  - misure di portata e di trasporto solido

e comunque eventuali ed ulteriori tipologie previste dal Regolamento Arpa per la fornitura di beni e servizi in economia a cui si rimanda per le modalità di affidamento.

**Art. 12**  
**Accesso agli atti di gara**

1. L'accesso ai documenti è consentito a tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso.
2. L'istanza, per l'accesso formale, dovrà essere inoltrata al Direttore del Servizio affari istituzionali, pianificazione, comunicazione secondo le modalità di cui al Regolamento Arpa per il diritto d'accesso.
3. Di norma entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di accesso, l'Agenzia ne dà comunicazione agli eventuali controinteressati, i quali possono anche presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
4. L'esame dei documenti è gratuito, mentre sono sempre a carico del richiedente gli oneri di riproduzione anche se le copie vengono rilasciate su supporto informatico. La riproduzione di copie (es. elaborati grafici e tavole) in cui si renda necessario avvalersi di strumenti di riproduzione non a disposizione dell'Agenzia, si ricorrerà a Ditta di fiducia esterna che emetterà direttamente fattura intestata al soggetto richiedente.

**Art. 13**  
**Ulteriori disposizioni**

1. Gli importi indicati nel presente Regolamento sono al netto di IVA e, se dovuti, di CNPAIA o altri oneri previdenziali e fiscali.
2. Gli importi, quantificati sulla base di termini percentuali, per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, concorrono a determinare l'importo complessivo della prestazione in affidamento, posto a base di gara. Ai fini della determinazione della fascia di importo in cui si colloca lo specifico servizio e della conseguente procedura di affidamento, vengono computati i prevedibili importi relativi ad eventuali rinnovi od estensioni di incarico, la cui possibilità di conferimento deve risultare formalmente esplicitata nell'avviso o bando

di gara, o, in caso di affidamento diretto, nel contratto d'incarico.

3. In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell'incarico, deve essere acquisito all'interno della pratica il *curriculum* (o stralcio di esso, per le parti maggiormente significative e pertinenti) del soggetto individuato per l'espletamento dell'incarico o, in alternativa, altra idonea documentazione comprovante l'adeguata capacità del professionista.
4. In ogni caso, va acquisita dichiarazione da parte dell'affidatario dell'incarico, anche inserita nel corpo della convenzione contrattuale, con cui si dia atto dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico.